

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2231

Servizi di Trasporto Pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo del servizio ferroviario - Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 – Indirizzi volti all'adozione delle misure di cui all'art. 92, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con Legge 24 aprile 2020, n. 27).

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna MAURODINOIA, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL, dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- la soddisfazione dei bisogni di mobilità espressi sul territorio regionale della Puglia è garantita anche attraverso l'erogazione, in conformità alla L.R. n. 18/2002, di servizi di trasporto pubblico operanti su una molteplicità di reti di trasporto per le quali, secondo quanto previsto dal Piano Triennale dei Servizi di TPRL 2015/2017 approvato con DGR 598/2016, sono in atto attività di razionalizzazione, riprogrammazione e riclassificazione dei servizi da parte delle Autorità competenti di livello regionale e locale utili ad efficientare la spesa pubblica concorrendo alla copertura dei costi del servizio;
- il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011 (convertito con legge n. 148/2011), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale n. 24/2012, impone l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- l'impulso alla unitaria razionalizzazione e gestione delle reti ed al conseguente efficientamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico è parte della complessiva attività di revisione ed ammodernamento della *governance* del settore, che la Regione Puglia ha avviato sin dall'approvazione della citata L.R. n. 24/2012, identificando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali in quella provinciale per ciò che attiene ai servizi di trasporto pubblico locale espletati con modalità automobilistica urbana ed interurbana;
- attraverso la deliberazione di Giunta Regionale n. 598/2016, di approvazione del Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, nonché del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, erano stati forniti, in linea con le statuizioni del D.Lgs. n. 422/1997, i principi guida della pianificazione e della programmazione, a livello regionale, utili a concretizzare il predetto ammodernamento della *governance* con il fine di fornire idonei indirizzi per l'efficace, efficiente ed economico esercizio delle reti di trasporto pubblico afferenti agli Ambiti Territoriali Ottimali;
- in particolare, il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017, confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, definiva il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese nell'ambito dei quali saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale così come confermato dalla successiva DGR n. 207/2019;
- la DGR n. 207 del 5 febbraio 2019 aveva accertato il sostanziale autocontenimento della domanda di trasporto automobilistica extraurbana all'interno dei confini provinciali riconoscendo soddisfatte le necessità dei servizi di mobilità tra le diverse provincie, dalla rete ferroviaria dell'ambito regionale;
- con la D.G.R. n. 2304 del 09/12/2019 e s.m.i. la Giunta regionale ha deliberato la Determinazione dei Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard (quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL), nonché di attribuzione delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- l'operatività dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale interurbano, in Puglia, è garantita anche attraverso l'erogazione di servizi di trasporto passeggeri su strada operati, per conto di Regione Puglia quale Ente affidante, dalle Società Ferrovie del Gargano s.r.l., Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l., Ferrotramviaria s.p.a. e Ferrovie del sud-est e servizi automobilistici s.r.l. secondo la disciplina fissata dai rispettivi contratti di servizio in scadenza al 31.12.2021, come di seguito riassunti:

Ferrovie del Gargano s.r.l.	rep. 011019 del 29.12.2009
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	rep. 011095 del 30.12.2009
Ferrottramviaria s.p.a.	rep. 019362 del 05.07.2017
Ferrottramviaria s.p.a.	rep. 015049 del 31.05.2013
Ferrottramviaria s.p.a.	rep. 010999 del 17.12.2009
Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.	rep. 011020 del 29.12.2009

- il quadro riorganizzativo dell'intero sistema pugliese dei servizi di trasporto pubblico delineato attraverso la DGR 1221/2013 di approvazione del Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici eserciti da imprese ferroviarie, nonché attraverso la successiva DGR 598/2016 di approvazione del PTS 2015/2017 e, da ultimo, attraverso la DGR 2304/2019 di determinazione dei servizi minimi descritte, quale assetto programmatico definitivo, l'esercizio di tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada a titolarità degli Ambiti Territoriali Ottimali provinciali, ricomprendendo, dunque, in tali reti provinciali, anche i servizi di trasporto automobilistico attualmente resi dalle imprese ferroviarie innanzi descritte nell'ambito dei relativi contratti di servizio in scadenza il prossimo 31.12.2021;
- in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di affidamento che, in attuazione del processo di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale e locale previsto anche dal Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, gli Ambiti Territoriali Ottimali hanno attivato al fine di adeguare la gestione e l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico agli indirizzi regionali, nonché alle disposizioni normative e regolatorie vigenti in materia.

Dato atto che:

- in data 23.12.2016 era stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461635-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO regionale Puglia, avviso successivamente ritirato alla luce dei risultati degli studi di stima della domanda di trasporto pubblico locale eseguita attraverso l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto e di cui si è data ampia evidenza con la DGR 207/2019;
- in data 23.12.2016 era stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S250 del 28.12.2016 - 461636-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio degli auto servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Città Metropolitana di Bari;
- in data 28.12.2016 era stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S252 del 30.12.2016 - 464991-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provinciale BAT;
- in data 26.01.2017 era stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S20 del 28.01.2017 - 34097-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Lecce;
- in data 27.01.2017 era stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38152-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi del trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Brindisi;
- in data 27.01.2017 era stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S22 del 01.02.2017 - 38434-2017-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Taranto, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S44 del 03.03.2017- 81179-2017-IT;

- in data 29.12.2016 era stato trasmesso l'avviso di pre-informazione successivamente pubblicato sulla GUCE n. GU/S S253 del 31.12.2016 - 466414-2016-IT, ai fini della procedura aperta per l'affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano di competenza dell'ATO Provincia di Foggia, successivamente rettificato con pubblicazione su GU/S S32 del 15.02.2017 - 58463-2017-IT;
- con la D.G.R. n. 26 del 13/01/2020 la Giunta regionale aveva definito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) della Legge Regionale n. 18/2002 e s.m.i, lo "schema tipo" del bando di gara a celebrarsi, quale atto prodromico allo svolgimento, da parte degli EE.LL, delle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico automobilistico urbani ed extraurbani;
- anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di formale approvazione dei Piani di Bacino Territoriali di competenza degli ATO, seppur avviato, non risulta ancora per tutte le Province completato con la conseguenza che le gare per l'affidamento dei servizi, benché formalmente avviate con la pubblicazione degli avvisi di pre-informazione al mercato, non risultano ancora concluse;

DATO altresì ATTO CHE, ad oggi, gli Enti di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale provinciale hanno in corso le procedure di approvazione degli atti necessari ad affidare l'esercizio dei servizi di trasporto di propria competenza secondo l'assetto pianificatorio delineato dal Piano Triennale dei Servizi 2015/2017, approvato con DGR 598/2016 e dalla successiva determinazione dei livelli di servizi minimi occorsa con DGR 2304/2019. In particolare:

- o la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 20552 del 23.04.2021 ha celebrato, lo scorso 06.05.2021, la conferenza di servizi, ex art. 11 L.R. n. 18/2002, finalizzata all'adozione del Piano Provinciale di Bacino del Trasporto pubblico locale, attività che, nella nota prot. n. 32909 del 23/06/2021 la medesima Provincia comunica, potrà avvenire entro il mese di settembre 2021. Inoltre, con la medesima comunicazione, ha fornito indicazioni circa lo stato di attuazione delle attività di ricognizione dei beni essenziali, oltre a dati e informazioni utili alla procedura di affidamento, ovvero alle attività condotta di concerto con i propri consulenti in ordine all'espletamento degli "adempimenti previsti";
- o la Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), ha approvato il Piano Provinciale di Bacino del TPL, ex art. 11 L.R. n. 18/2002, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 04/08/2020. La Provincia BAT è l'unica provincia pugliese a non essere titolare di un contratto di servizio per il servizio di trasporto pubblico, poiché istituita successivamente all'anno 2004, di affidamento dei servizi di TPL provinciale. L'Ente ha avviato le procedure di ricognizione dei beni essenziali oltre che di dati e informazioni necessari alla predisposizione degli atti di gara. Con note prot. n. 5472-21 del 15/03/2021 e prot. n. 11901-21 del 26/05/2021 ha reso note le difficoltà che ostacolano la completa disponibilità dei predetti dati ed informazioni. Ad oggi è in corso il completamento della procedura di ricognizione dei predetti dati;
- o la Provincia di Brindisi, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 07/05/2021 ha adottato, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/2002, finalizzata all'approvazione del Piano Provinciale di Bacino del Trasporto pubblico locale. Con Deliberazione n. 12, di pari data, del medesimo Organo, l'Ente ha "fornito indirizzo politico amministrativo sull'opportunità di procedere, prioritariamente, ad una valutazione della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici finalizzato ad un affidamento diretto alla (predetta) società partecipata". Inoltre con nota prot. n. 20950 del 23/06/2021 comunica di avere in corso di definizione le procedure di *procurement* per il servizio di consulenza dedicato alla elaborazione degli atti economico-finanziari utili alla procedura di gara;
- o la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 52970 del 08/06/2021 manifesta il perdurare delle criticità nelle procedure di reperimento dei dati e delle informazioni utili alla strutturazione degli atti economico-finanziari utili alla procedura di gara oltre che alla necessaria ricognizione dei beni essenziali per il servizio da affidare.

- la Provincia di Lecce, ha adottato il Piano Provinciale di Bacino del TPL con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 24/06/2020. Ha inoltrato ad ART la Relazione d'affidamento (ex Misura 4, p.to 11 della delibera ART n. 48/2017). In data 06/05/2021, ha ottenuto parere favorevole alla Relazione sui lotti di cui alla Misura 2, p.to 2 della delibera ART n. 48/2017 ed ha concluso Atto convenzionale con il Comune di Lecce relativo alla Delega ex L.R. n. 52/2019 circa all'affidamento, da parte del medesimo Comune, del contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano. Con nota prot. n. 26639 del 23/06/2021, la Provincia ha comunicato, tra l'altro, che le attività di elaborazione del PEF sono in corso la cui versione preliminare potrà essere disponibile entro il 31/07/2021. Comunica inoltre che la pubblicazione della procedura di gara potrà avere luogo entro il 31/11/2021.
- La Provincia di Taranto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 14 del 09/04/2021 ha disposto il rinvio della calendarizzata approvazione della proposta di Piano Provinciale di Bacino fornendo, al contempo, indirizzo a "*verificare la fattibilità di una gestione in house del Ctp*". Con nota prot. n. 21111 del 23/06/2021 ha comunicato la sussistenza di criticità nell'iter procedurale finalizzato all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico di competenza dell'Ambito anche in considerazione del perdurare della fase approvativa del citato Piano. Successivamente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 01/07/2021 ha approvato il Piano Provinciale di Bacino del Trasporto Pubblico Locale del rispettivo ATO (art. 11, c. 2 L.R. n. 18/2002)

Considerato che:

- l'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione aveva costituito e costituiva ancora allora una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le imprese mondiali con la diretta conseguenza di aver generato un vero e proprio shock economico dovuto sia alla perturbazione delle catene di approvvigionamento in relazione all'offerta che ad una riduzione della domanda che ha penalizzato imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio e dei trasporti;
- in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica da parte dell'OMS, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, aveva deliberato lo stato d'emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, al fine di consentire l'emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile;
- con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 18 il Governo nazionale per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia nazionale aveva approvato il cosiddetto Decreto "Cura Italia";
- l'art 92 "Disposizioni in materia di trasporto" del succitato decreto, al comma 4-ter aveva disposto che "*Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;*"subordinandone l'efficacia (comma 4-quater) all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- con riferimento all'art. 92, c. 4-quater del D.L. n. 18/2020, nell'ambito delle necessarie interlocuzioni tra le autorità italiane (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per le Politiche Europee) e la Commissione Europea, quest'ultima con nota congiunta della DG Mobilità e Trasporti e della DG Concorrenza, avente prot. MOVE.A.4/EG/MOVE.A.4(2020)3829643 del 01/07/2020, ha rappresentato quanto segue.

La pandemia da COVID-19 ha causato scompensi finanziari importanti per i servizi di trasporto pubblico, creando altresì una situazione di incertezza quanto al ritorno ad un regime ordinario. Tale

situazione può richiedere provvedimenti di emergenza volti a garantire la continuità dei servizi. Questa eventualità è espressamente prevista all'articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, con una limitazione sulla durata massima di tali contratti.

In conclusione, nell'ipotesi in cui le misure disposte dall'Italia si inquadrassero nel Regolamento (CE) n. 1370/2007, esse beneficerebbero di una presunzione di conformità, e non richiederebbero la previa notifica alla Commissione sulla base dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

- con decreto-legge n. 221 del 24/12/2021 è stato prorogato, fino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

DATO altresì atto che:

- la disciplina nazionale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 92, c. 4-ter del decreto-legge 34/2020, e regionale sulle modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico dei passeggeri su strada risulta direttamente integrata dalle previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/2007 e ss.mm. e ii.
- inoltre, il ridetto Reg. (CE) 1370/2007 e ss.mm. e ii., limitatamente ai contratti di servizio pubblico aggiudicati ai sensi dell'art. 5, par. 1 o par. 3 o par. 3-ter, prevede che le relative compensazioni “[...] non possa(no) superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore di servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole” (art. 4, par. 1) e che le stesse siano “[...] inoltre conformi alle disposizioni dell'allegato [...]” al medesimo regolamento (art. 6, par. 1);

Rilevato che:

- la riorganizzazione, tutt'ora in corso, della *governance* regionale dei servizi di trasporto pubblico nonché le procedure di individuazione del soggetto gestore, per ogni ATO, dei medesimi servizi di TPL di passeggeri su strada unitamente alla attuale condizione di imminente scadenza dei contratti di servizio innanzi descritti configura un oggettiva condizione di imminente pericolo di dell'interruzione dei servizi in argomento, con riferimento a tutti i contratti di servizio che verranno a scadenza entro la data del 31.12.2021;
- la risoluzione di tale critica situazione impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- stante l'iter procedurale già avviato dagli Ambiti Territoriali Ottimali, relativamente alla selezione del soggetto affidatario dei servizi, così come riprogrammati secondo gli indirizzi regionali di cui innanzi, l'art. 92, comma 4-quater del D.L. n. 18/2020, consente di procedere alla proroga dei contratti di servizio in scadenza al 31.12.2021 con decorrenza da tale data e durata massima fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza sanitaria, ovvero per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento con gara già avviate e fino al subentro del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico automobilistico individuato a livello di Ambito Territoriale Ottimale;
- risulta necessario procedere, in ragione della suindicata proroga ed ai sensi del citato art. 7 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, alla pubblicazione degli avvisi di rettifica ai richiamati avvisi di preinformazione;
- con riferimento alla computazione delle compensazioni per le obbligazioni di servizio pubblico rivenienti dall'esecuzione dei contratti di servizio in argomento, limitatamente alle prestazioni di esercizio dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri su strada, è necessario avviare un procedimento di compatibilizzazione delle medesime rispetto alla disciplina, innanzi richiamata, del Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii.;
- la necessità di compatibilizzare le compensazioni per l'assolvimento degli OSP (corrispettivo) da riconoscere alle imprese per effetto della proroga, pro-quota servizi automobilistici, dei contratti di servizio in scadenza la 31.12.2021, deve essere compiutamente soddisfatta attraverso

l'implementazione della contabilità regolatoria, relativa alle gestioni in argomento, secondo i criteri, le disposizioni, e le misure che l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato e/o adotterà, tra cui, non esaustivamente: la Delibera ART n. 45/2015, la Delibera ART 154/2019, Delibera ART n. 65/2020 e la Delibera ART n. 113/2021;

- l'art. 8 dei contratti di servizio in argomento è già previsto che *“Resta ad esclusivo carico della Società il rischio di impresa connesso ad ogni eventuale disavanzo gestionale non coperto, per qualsiasi causa, dai corrispettivi di cui al precedente punto 1 o da ricavi di ogni genere.”*;
- all'art. 18 c.1, dei medesimi contratti, è già previsto l'impegno delle società a strutturare, per i servizi oggetto del contratto, il conto economico per dettagliati centri di costo e ricavo, separando contabilmente l'attività del servizio di trasporto ed evidenziando i criteri di diversa attribuzione dei centri di costo e ricavo, nonché gli indici di produttività;
- al netto della necessità, innanzi descritta, di compatibilizzazione della compensazione per OSP da riconoscere alle imprese, la facoltà di proroga dei contratti di servizio in scadenza, pro-quota servizio automobilistico, dovrà prevedere - nel rispetto del nuovo termine di scadenza sopra individuato - la prosecuzione della gestione del servizio agli stessi patti e condizioni già contenuti nell'originario contratto di servizio, secondo lo schema di atto di proroga contrattuale in allegato A al presente atto per costituirne parte integrante;
- con DGR n. 2048/2021 la Giunta regionale ha esteso *“al 31/12/2022 quanto previsto dalla D.G.R. n. 850/2021, sull'ordinabilità, secondo effettiva necessità, e conseguentemente, sulla finanziabilità dei servizi aggiuntivi di TPRL connessi all'emergenza COVID-19 e comunque sino a concorrenza della copertura finanziaria prevista.”* (rif.to appendici contrattuali sottoscritte con Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. – rep. 023931 del 13/09/2021 - , Ferrotramviaria s.p.a. - rep. 023928 del 13/09/2021-, Ferrovie del Gargano s.r.l.- rep. n. 23626 del 08/02/2021 - e Ferrovie del Sud-Est e Servizi automobilistici s.r.l. - rep. n. 023618 del 05/02/2021 -, necessari a fronteggiare le limitazioni dei posti offerti sui mezzi del trasporto pubblico locale di cui alla Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30/08/2021;

DATO altresì atto che il complessivo procedimento di analisi tecnico-giuridica del contratto di servizio allegato, ai fini della presente deliberazione, è stata supportata da Deloitte Legal starl, giusta Atto Dirigenziale n. 163 del 16/12/2021 del dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità.

Per quanto innanzi rappresentato,

stante l'imminente scadenza, al 31.12.2021, dei contratti di servizio, di cui innanzi, regolanti l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico sul territorio regionale, preso atto che l'iter avviato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari, quali Organi di Governo d'Ambito degli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012, non risulta ancora concluso, anche per la mancata definizione di fondamentali atti prodromici quali l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché per l'emergenza sanitaria in atto, occorre scongiurare il rischio d'interruzione di servizio pubblico per i servizi di trasporto attualmente di competenza dalla Regione Puglia, in aderenza all'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sino al subentro del nuovo gestore dei servizi individuato in esito alle gare avviate dagli Organi di Governo d'Ambito e comunque non oltre un periodo massimo compatibile con il predetto articolo ovvero sino al 31/03/2023

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale disponendo:

1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione dell'avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato n. 461635-2016-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Di esprimere indirizzo agli Organi di Governo d'Ambito, ex L.R. n. 24/2012, a procedere alla pubblicazione degli avvisi di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., di propria competenza.
4. Di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre il 31/03/2023 i contratti di servizio di trasporto automobilistico, incluse le relative appendici contrattuali per l'esercizio dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico connessi all'emergenza COVID-19, di seguito indicati:

Ferrovie del Gargano s.r.l.	rep. 011019 del 29.12.2009
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	rep. 011095 del 30.12.2009
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 019362 del 05.07.2017
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 015049 del 31.05.2013
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 010999 del 17.12.2009
Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.	rep. 011020 del 29.12.2009

5. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni contrattuali oggetto di proroga, rimangano quelli attualmente singolarmente identificati nei relativi contratti e che, fermo restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché all'Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., la suddetta quota sia rideterminata utilizzando le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e/o Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
6. Di approvare lo schema di atto di proroga in allegato A alla presente deliberazione, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria dei relativi servizi di trasporto pubblico, che tra l'altro prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a consuntivo, della quota effettivamente riconoscibile della compensazione per l'assolvimento delle OSP contrattualizzate - la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto automobilistico agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
7. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l'atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
8. Di notificare il presente atto alle società interessate.

9. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
10. Di trasmettere il presente atto agli Organi di Governo d'Ambito di cui alla L.R. n. 24/2012.
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Contratti di Servizio e TPL

Antonio V. SCARANO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

Vito Antonio ANTONACCI

L'ASSESSORE PROPONENTE

L'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:

1. Di prendere atto di quanto indicato in narrativa.
2. Di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la pubblicazione dell'avviso di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., alla pre-informazione al mercato n. 461635-2016-IT, secondo le pertinenti indicazioni descritte in narrativa.
3. Di esprimere indirizzo agli Organi di Governo d'Ambito, ex L.R. n. 24/2012, a procedere alla pubblicazione degli avvisi di rettifica, ex art. 7, par. 2 Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., di propria competenza.
4. Di prorogare, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre il 31/03/2023 i contratti di servizio di trasporto automobilistico, incluse le relative appendici contrattuali per l'esercizio dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico connessi all'emergenza COVID-19, di seguito indicati:

Ferrovie del Gargano s.r.l.	rep. 011019 del 29.12.2009
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.	rep. 011095 del 30.12.2009

Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 019362 del 05.07.2017
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 015049 del 31.05.2013
Ferrotramviaria s.p.a.	rep. 010999 del 17.12.2009
Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici s.r.l.	rep. 011020 del 29.12.2009

5. Di disporre che i corrispettivi massimi dovuti, per le prestazioni contrattuali oggetto di proroga, rimangano quelli attualmente singolarmente identificati nei relativi contratti e che, fermo restando tale limite massimo, sia comunque rideterminata, a consuntivo, la quota effettivamente dovuta dei medesimi corrispettivi, e conseguentemente che rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché all'Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., la suddetta quota sia rideterminata utilizzando le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che la Regione Puglia e/o Autorità di Regolazione dei Trasporti hanno adottato od adotteranno.
6. Di approvare lo schema di atto di proroga in allegato A alla presente deliberazione, da sottoscrivere tra Regione Puglia e società affidataria dei relativi servizi di trasporto pubblico, che tra l'altro prevede - nel rispetto del nuovo termine di scadenza individuato ed al netto della rideterminazione, a consuntivo, della quota effettivamente riconoscibile della compensazione per l'assolvimento delle OSP contrattualizzate - la prosecuzione nella gestione del servizio di trasporto automobilistico agli stessi patti e condizioni contenuti negli attuali contratti di servizio.
7. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità a sottoscrivere l'atto di proroga, di cui allo schema in allegato A, con facoltà di apportare le eventuali modifiche necessarie ad allineare la data di effettiva sottoscrizione dell'atto alla data di decorrenza del medesimo (01.01.2022), nonché eventuali altre modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione, nel rispetto dei principi e degli obiettivi della presente deliberazione.
8. Di notificare il presente atto alle società interessate.
9. Di trasmettere il presente atto, per doverosa conoscenza, ai Prefetti della Puglia.
10. Di trasmettere il presente atto agli Organi di Governo d'Ambito di cui alla L.R. n. 24/2012.
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**ALLEGATO A****ATTO DI PROROGA AL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 4-ter DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, n. 27

tra

la Regione, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, 33 codice fiscale 80017210727, rappresentata dall'ing. Carmela ladaresta, che interviene ed agisce in qualità di Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità (di seguito, per brevità, anche denominata "**Regione**" o "**Ente affidante**"),

e

l'impresa esercente affidataria [•], con sede in [•], via [•], c.f. [•] e p.iva [•], ai fini del presente atto rappresentata dal [•] sig. [•] (di seguito denominata anche solo "[•]" o "**Affidatario**"), ciascuna, singolarmente considerata, di seguito denominata anche solo la "**Parte**" ed entrambe, congiuntamente considerate, anche solo le "**Parti**",

premesso che

- a) con contratto di servizio rep. [•] del [•] sottoscritto tra le Parti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 31.10.2002 n. 18 e ss.mm.ii. (di seguito, denominato il "**Contratto**"), l'Ente affidante ha affidato a [•], tra l'altro, l'esercizio del servizio di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo;
- b) ai sensi dell'art. 3 del "**Contratto**", quest'ultimo aveva originaria durata di 6 (sei) anni a decorrere dal [•] e fino al [•];
- c) il medesimo art. 3 del "**Contratto**" prevedeva la possibilità di rinnovare, di ulteriori 6 (sei) anni la durata del medesimo atto. In forze di tale previsione con DGR 1453/2013 la Giunta regionale ha esercitato la facoltà di prorogare, sino al 31.12.2021 il medesimo contratto;
- d) il vincolo legislativo, contenuto nell'art. 3-bis d.l. 13.8.2011 n. 138 (convertito in legge 14.09.2011, n. 148), recepito, *ratione materiae*, nell'art. 2 della legge regionale 20.08.2012, n. 24, ha imposto l'esercizio e l'organizzazione unitaria dei servizi di trasporto pubblico locale secondo Ambiti Territoriali Ottimali;
- e) con DGR 1221/2013 la Giunta Regionale adotta il Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi/integrativi eserciti dalle imprese ferroviarie, nel caso di specie anche attraverso il "**Contratto**", identificando i servizi suscettibili di attribuzione alla programmazione dei bacini di mobilità (*rectius* Ambiti Territoriali Ottimali, ex L.R. n. 24/2012) oltre a quelli da riconvertire in servizi ferroviari;
- f) il Piano Triennale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale 2015-2017 di cui alla DGR 598/2016 e la successiva DGR 207/2019 confermando l'estensione degli Ambiti Territoriali Ottimali identificati nella L.R. n. 24/2012, hanno definito il contesto di riferimento di ogni singolo Ambito pugliese secondo cui saranno riorganizzati e, conseguentemente, eserciti, i servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalle imprese ferroviarie con modalità automobilistica, di cui al presente atto;
- g) in tale quadro si colloca l'espletamento degli adempimenti prodromici a dare corso alle procedure di

affidamento che gli Ambiti Territoriali Ottimali sono tenuti ad attivare mediante l'approvazione dei Piani di Bacino Territoriali del trasporto pubblico locale;

- h) allo stato, anche in ragione della complessità dell'articolato processo di devoluzione delle competenze oggi poste in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, l'iter di gara delle Province risulta non ancora concluso;
- i) nelle more della definizione del suddetto iter, non è stato possibile dare corso agli ulteriori adempimenti finalizzati all'attivazione della procedura di affidamento volta all'individuazione del nuovo soggetto gestore del trasporto pubblico locale automobilistico d'Ambito;
- j) allo stato, in ragione della crisi pandemica da Covid-19 ancora in atto, l'Ente Affidante intende esercitare la facoltà di proroga dell'affidamento in atto, fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza oggi prevista al 31 marzo 2022;
- k) la prossima scadenza del "Contratto" al 31.12.2021 rischia di determinare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, non essendo la stessa compatibile con le tempistiche necessarie all'attivazione ed all'espletamento delle procedure di affidamento predette;
- l) la risoluzione di tale situazione di elevata criticità impone l'adozione di misure emergenziali volte a tutelare il superiore interesse pubblico connesso alla prosecuzione regolare del servizio pubblico di trasporto;
- m) in aderenza al disposto dell'art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e conformemente alle linee di indirizzo fornite all'Ente Affidante dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. [•] del [•], tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, dell'esigenza di garantire entro tempi rapidi uno stabile assetto della gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico negli Ambiti Territoriali Ottimali di riferimento dei servizi di cui al "Contratto", nonché in ragione dell'imminente concreto rischio di interruzione del servizio pubblico di trasporto di che trattasi sono state avviate, dalla Regione Puglia, le opportune iniziative volte ad addvenire con la massima possibile urgenza alla stipulazione con [•] di un accordo consensuale di proroga, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di trasporto automobilistico integrativo e/o sostitutivo alle stesse condizioni, al netto della necessità di compatibilizzare le compensazioni per l'assolvimento delle relative OSP all'art. 4, par. 1 ed all'art. 66, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii.;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente "Contratto di Proroga".

Costituiscono Allegati al presente "Atto di Proroga" tutti i documenti identificati nel presente "Atto di Proroga" come tali.

Art. 2 – Proroga del Contratto

La durata del “**Contratto**” viene prorogata - ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 92 co. 4-ter del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ed a decorrere dalla data di scadenza dell’affidamento attualmente individuata nel 31.12.2021 – fino alla data di subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico regionale locale automobilistico individuato dagli ATO di cui alla L.R. n. 24/2012 e comunque non oltre la data del 31.03.2023;

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Con eccezione della modifica della durata contrattuale e della necessità di compatibilizzare le compensazioni per l’assolvimento delle relative OSP all’art. 4, par. 1 ed all’art. 66, par. 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss.mm. e ii., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del presente “**Atto di Proroga**”, le Parti espressamente convengono che la gestione del servizio prosegua ai medesimi patti, e condizioni di cui al “**Contratto**” vigente al 31.12.2021 e conseguentemente riconoscono e confermano la piena validità delle pattuizioni di cui al Contratto medesimo nonché del Regolamento europeo n. 1370/2007 e ss.mm e ii. e delle norme nazionali e regionali, a cui si lo stesso si conforma.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo massimo potenzialmente riconoscibile all’Affidatario per l’assolvimento delle prestazioni di esercizio del servizio di trasporto pubblico automobilistico integrativo e/o sostitutivo è quello attualmente identificato nel “**Contratto**”, così come sino ad oggi riveniente dall’applicazione dell’adeguamento inflattivo di cui alla L.R. n. 18/2002.

La quota di corrispettivo effettivamente riconoscibile all’Affidatario è quella riveniente dalla compatibilizzazione del medesimo corrispettivo massimo a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, nonché all’Allegato al Reg. 1370/2007 e ss.mm. e ii., utilizzando le misure regolatorie e gli annessi schemi di contabilità regolatoria e rendicontazione/riclassificazione, utili allo scopo, che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato e/o adotterà.

A consuntivo, entro il 15 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, l’Affidatario rende disponibili le rendicontazioni/riclassificazioni e gli schemi di contabilità regolatoria (di cui alla Delibera ART n. 113/2021 o successive *ratione temporis* vigenti e/o agli eventuali schemi medio tempore adottati dalla Regione), certificati da revisore contabile, della gestione relativa al servizio di trasporto pubblico in argomento, attraverso le/i quali è computata la effettiva quota di corrispettivo dovuta per l’assolvimento delle prestazioni di cui al presente “**Atto di Proroga**”. Le eventuali partite dare/avere tra le Parti sono regolate entro l’anno corrente di riferimento e, comunque, entro il termine del rapporto *inter partes*.

Ai fini della determinazione dell’utile ragionevole valgono le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Art. 5 – Cauzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, [•] ha prorogato dal [•] al [•] la cauzione definitiva già prestata con garanzia fideiussoria

n. [•] in data [•] rilasciata da [•] che, controfirmata dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se ad esso non materialmente allegata.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa [•], ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti, accettando espressamente che il presente "Atto di Proroga" sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli strumenti di pagamento previsti da detta norma.

A tal proposito, l'Impresa [•] ha comunicato che il conto corrente è quello aperto presso la banca [•] – IBAN [•].

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è [•], nato/a [•], il [•], codice fiscale [•].

Art. 7 – Spese contrattuali e registrazione

Sono a carico dell'Impresa [•] tutte le spese del "Atto di Proroga" e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico dell'Ente affidante.

Art. 8 – Rinvio

Per quanto non contenuto nel presente atto, le Parti rinviando espressamente alle clausole del "Contratto", del quale reciprocamente danno atto, accettandone *in toto* il contenuto.

Art. 9 – Trasparenza

Con la stipula del presente "Atto di proroga", l'Affidatario dichiara di essere informato e di esprimere il proprio consenso e di non opporsi alla eventuale comunicazione e/o diffusione da parte del Committente del contenuto del presente "Atto di proroga" nella misura necessaria per il perseguimento di eventuali obblighi di trasparenza e di pubblicità.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

A) Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente "Atto di proroga", ciascuna delle Parti tratterà dati personali acquisiti nella fase di gestione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di tutto quanto previsto, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m. e i., in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente "Atto di proroga" (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

B) Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente "Atto di proroga" rientrano nelle categorie dei "Dati Comuni" acquisiti direttamente dalle Parti contraenti o dai dipendenti dei contraenti: dati anagrafici, dati di contatto.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

C) Dati di contatto di Titolari e DPO

I riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Puglia:

Titolare del Trattamento è Regione Puglia rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale ed il rappresentante designato al trattamento per conto del Titolare è il Dirigente pro-tempore della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, ing. Carmela Iadaresta, contattabile all'indirizzo mail: c.iadaresta@regione.puglia.it, con sede legale in Lungomare Nazario Sauro n. 33 – 70100 – BARI;

Il Data Protection Officer (responsabile per la protezione dei dati) è la dr.ssa Rossella CACCAVO, contattabile all'indirizzo mail: rpd@regione.puglia.it.

Per l’Affidatario [•]:

Titolare del Trattamento è [•], contattabile all'indirizzo mail [•] con sede legale in [•], contattabile all'indirizzo mail [•]

Il Data Protection Officer è [•], contattabile all'indirizzo mail [•].

D) Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente **“Atto di proroga”** saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente **“Atto di proroga”**.

E) Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Bari, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Puglia _____

Per [•] _____